

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1291-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Sanità

col Ministro dell'Ambiente

col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - L'incidente di Chernobyl ha acuito la sensibilità e la percezione della dimensione trans-nazionale dei problemi di sicurezza nucleare; ha pertanto determinato una immediata presa di coscienza sulla necessità di rafforzare la normativa e la collaborazione internazionale, in tema di sicurezza, sia in forme bilaterali che multilaterali.

In tale ottica e con il preciso scopo di limitare al massimo le conseguenze di incidenti nucleari, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha elaborato la Convenzione in oggetto, unitamente ad una Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare.

Le due Convenzioni sono state firmate dalla grande maggioranza dei paesi membri dell'AIEA, Italia compresa, il 26 settembre 1986 a Vienna, nel corso della sessione speciale della Conferenza Generale.

La Convenzione in oggetto, composta di 19 articoli, riveste notevole importanza in quanto integra ed amplia la possibilità di assistenza offerta dai trattati bilaterali o multilaterali esistenti o da stipulare, senza limitarne la validità (articolo 12). Essa prevede, infatti, che i paesi aderenti utilizzino il coordinamento dell'AIEA, per finalizzare al meglio le risorse dei paesi stessi, in situazioni di emergenza radiologica.

Tale ruolo di sintesi, svolto dall'AIEA, è descritto nell'articolo 2 della Convenzione. Esso si esplica non solo nel trasmettere la domanda d'assistenza a Stati membri e ad organizzazioni internazionali, ma anche nel

mettere a disposizione risorse proprie, a tal fine predisposte, e nel coordinare a livello internazionale le azioni di assistenza, qualora lo Stato richiedente ne faccia domanda.

Nella Convenzione sono altresì definiti compiti ed incombenze dei singoli Stati e dell'Agenzia.

Si stabilisce che la direzione, il controllo ed il coordinamento delle operazioni di assistenza, nonché le responsabilità relative alla protezione del personale e del materiale spettino al paese richiedente, nel cui territorio si opera.

Viene altresì definita preventivamente la rete di autorità competenti e di «punti di contatto», abilitati a formulare e ricevere richieste di assistenza. Tale «punto di contatto» per l'Italia è stato individuato negli uffici del Ministero per il coordinamento della protezione civile.

Gli Stati richiedenti e fornitori di assistenza si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni, cui accedono nel corso dell'emergenza.

Nei casi in cui si ritenga opportuno, soprattutto in relazione ad emergenze occorrenti in paesi in via di sviluppo, l'assistenza può essere fornita gratuitamente.

Sono infine previsti dispositivi che disciplinano eventuali controversie o azioni giudiziarie.

La Commissione affari esteri raccomanda pertanto all'Assemblea l'autorizzazione alla ratifica.

GRANELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come

modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della Convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funzioni espletate nel quadro della Convenzione.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile» è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.